

TI_GERICHTE 12.2000.5 vom 24. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.5

FR: TI_GERICHTE 12.2000.5 du 24 février 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.5 del 24 febbraio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il giudizio di rinvio ha risolto definitivamente i problemi di prescrizione e perenzione della pretesa dell'attore, come pure il principio medesimo dell'obbligo della convenuta al pagamento di una prestazione contrattuale, essendo assodato l'adempimento dei previsti requisiti di un'invalidità totale permanente della durata di almeno 12 mesi verificatasi entro 6 mesi dalla data dell'evento scatenante (consid. 2b, pag. 7). Rimane perciò unicamente da stabilire l'importo al quale l'attore ha diritto.

E. 2

L'attore ha postulato il pagamento dell'intero capitale assicurato di fr. 100'000.-- asserendo l'avvenuta pattuizione di un capitale unico di tale importo, il che trova riscontro negli atti (doc. A e B). Alla richiesta dell'attore la convenuta ha opposto unicamente argomentazioni superate dal giudizio del Tribunale federale, ossia quella per cui l'infortunio non sarebbe l'unica causa dell'invalidità, indipendente da ogni altra, oppure quella per cui l'invalidità non sarebbe totale. Manca invece nelle tesi difensive della resistente una qualunque argomentazione attinente alle pattuizioni contrattuali, secondo la quale nell'eventualità dell'esistenza delle premesse per la concessione della prestazione assicurativa -ipotesi positivamente accertata dall'Alta Corte (consid. 2b, pag. 6 e 7; consid. 2c, pag. 7)- detta prestazione non dovrebbe ammontare all'importo richiesto di fr. 100'000.-- oltre interessi, che pertanto risulta di per sé incontestato.

E. 3

Litigiosa è per contro la decorrenza degli interessi al 5%, che l'attore richiede dal 24 ottobre 1995, ossia dal giorno in cui avrebbe saputo della sua invalidità (petizione, punto 9, pag. 8) e che la convenuta ritiene se del caso dovuti dal 21 ottobre 1997, data della domanda d'esecuzione. Trattandosi di una prestazione contrattuale, gli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione che in concreto non risulta, sono dovuti dal momento della costituzione in mora (art. 104 cpv. 1 CO). Non risultando dagli atti che l'attore abbia posto la convenuta in mora per il pagamento dei fr. 100'000.-- (non contenendo i doc. L e P un'esplicita richiesta di pagamento), gli interessi di mora decorrono, come sostenuto dalla resistente, solo dal 21 ottobre 1997, data della domanda di esecuzione (doc. U). Ne consegue l'accoglimento pressoché totale dell'appello dell'attore, in misura tale da giustificare l'accollo alla convenuta dell'intero onere della causa (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 10 novembre 1998 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1998 della Pretura

del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.